



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/34 DEL 26.3.2008

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2, relativa al progetto "Concessione Mineraria Nuraghe S'Emis", in Comune di Cossoine. Proponente: Compagnia Mineraria ceramica S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Compagnia Mineraria Ceramica S.r.l. ha presentato, il 18 novembre 2002, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto "Concessione mineraria Nuraghe S'Emis" nel Comune di Cossoine, ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 19 "attività di coltivazione di minerali solidi". Il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 in quanto attività autorizzata dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

L'area precedentemente al rilascio della concessione mineraria in esame, è stata oggetto di altre attività estrattive, articolate su due fronti denominati "Fronte A", situato nella parte nord e "Fronte B" nella parte sud; in particolare il "Fronte B", di modesta estensione, si presenta ormai naturalmente ricolonizzato dalla vegetazione e pertanto non sarà interessato dal progetto.

Il piano di coltivazione prevede la prosecuzione dell'attività in una miniera già in esercizio, la cui concessione è stata rilasciata dall'Assessorato dell'Industria in data 30.1.2002, per un periodo di 10 anni, con la coltivazione del "Fronte A", avente superficie pari a circa 12.000 m².

Il progetto prevede l'estrazione di 30.000 tonn/anno di caolino e di 8.700 tonn/anno di bentonite. Il metodo di coltivazione in atto è del tipo a cielo aperto con gradoni di altezza massima pari a 5 metri e pedata, sempre maggiore di 5 metri, crescente verso valle sino a raggiungere i 40 metri. L'abbattaggio avviene sia con l'utilizzo di mezzi meccanici che con esplosivi.



In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 18 novembre 2002, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito. Successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

Il Servizio SAVI, valutate le integrazioni trasmesse dalla Società a seguito della conferenza istruttoria, tenutasi in data 21 gennaio 2004, stante il mutato quadro programmatico in materia paesaggistica, ha richiesto i chiarimenti necessari per la conclusione dell'istruttoria. Quindi, valutata la documentazione agli atti, tenuto conto anche di quanto emerso durante la conferenza, ha concluso l'istruttoria con un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, relativamente alla coltivazione del "Fonte A" situato a Nord dell'area di concessione, a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere immediatamente intrapresi tutti gli interventi di recupero morfologico e naturalistico delle aree di coltivazione dismesse; le attività di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alla prosecuzione delle attività;
2. dovranno essere immediatamente rimossi e allontanati tutti gli eventuali macchinari in disuso, i materiali non riutilizzabili e i rifiuti presenti nell'area, provvedendo al loro smaltimento in conformità alle leggi vigenti;
3. dovrà essere realizzata, perimetralmente alle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali, una barriera verde con funzione di schermo visivo;
4. tenuto conto delle fasi di coltivazione previste in progetto, i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti assicurandone l'avvio immediato nelle aree in cui l'attività di coltivazione è terminata;
5. le attività di rinaturalizzazione e recupero ambientale dovranno essere estese a tutte le aree di pertinenza;
6. in tutti i nuovi impianti vegetali si dovrà garantire la massima diversità di specie, la disetaneità e la irregolarità; dovranno essere utilizzate specie autoctone, in coerenza con le serie dinamiche potenziali del sito;
7. sulle superfici da rinverdire dovranno essere effettuate sufficienti integrazioni di terra vegetale compatibile con i caratteri pedologici del nuovo substrato, priva di corpi estranei (materiali inerti, pietrame grossolano, legname), esente da patogeni vegetali e da sostanze tossiche;



8. per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità setacciati e privi di materiali non conformi (vetro, plastica, rifiuti metallici, ecc.);
9. le essenze da utilizzarsi per il rinverdimento dell'area dovranno essere scelte con una maggiore biodiversificazione sia in termini di specie vegetali che di forma biologica, possibilmente con reperimento in loco del germoplasma necessario. In tal senso si propone di attribuire sia un maggior valore allo strato arbustivo – arboreo, in particolare con le specie riferibili agli stadi evolutivi della serie di vegetazione potenziale dell'area, sia una maggiore diversificazione dello strato arboreo;
10. particolare attenzione deve essere posta alla provenienza della *Quercus pubescens* per la quale, secondo recenti revisioni di tipo tassonomico sono state riconosciute due specie distinte, *Quercus ichnusae* e *Quercus virgiliana*, con relative serie di vegetazione potenziale e stadi evolutivi di riferimento: essendo calcifila la prima e acidofila la seconda, assume importanza la conoscenza dei caratteri pedologici attuali del sito e le proprietà chimico fisiche dei suoli, allo scopo di utilizzare, nelle fasi di recupero e rinverdimento, terreno con caratteri e proprietà compatibili e idonei soprattutto se, come probabile, si procederà all'integrazione del terreno del sito temporaneamente stoccato;
11. sulle specie arboree e arbustive impiantate dovranno essere effettuate le necessarie cure colturali e il risarcimento degli esemplari non attecchiti ad un anno dall'impianto;
12. dovranno essere garantiti il controllo dei processi produttivi e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti di trattamento e dei sistemi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;
13. al fine della mitigazione dell'impatto acustico:
 - i macchinari e le attrezzature impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
 - dovrà essere acquisito il parere dell'Amministrazione Comunale di Cossoine relativamente alla classificazione acustica dell'area in esame;
 - dovranno essere effettuati a cura del proponente, con periodicità biennale, i controlli strumentali di cui al punto 6, parte V, della Delib.G.R. n. 30/9 dell'8.7.2005; gli esiti di



tali controlli dovranno essere trasmessi al Comune interessato e all'ARPAS; qualora tali controlli dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ricondurre i livelli sonori entro i limiti associati alla classe acustica assegnata;

14. dovrà essere previsto, tramite compilazione di apposito ordine di servizio, l'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie (piazze, strade, etc.);
15. al fine di minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera dovranno essere tenuti i mezzi meccanici sempre in perfetta efficienza e dovranno essere adottate misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
16. per contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, si dovranno innaffiare, oltre ai tratti di strada sterrata in cui avviene il transito dei mezzi pesanti, i piazzali e tutte le aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
17. se non ancora messo in opera dovrà essere immediatamente realizzato il sistema di intercettazione e chiarificazione delle acque meteoriche così come descritto a pagina 50 della relazione "integrazione allo studio di impatto ambientale – maggio 2006".

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale della coltivazione mineraria del cantiere denominato "Fronte A" previsto nel progetto "Concessione mineraria Nuraghe S'Emis" in comune di Cossoine, proposto dalla Società Compagnia Mineraria Ceramica S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, la Provincia di Sassari, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari e l'ARPAS;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/34
DEL 26.3.2008

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di coltivazione dovrà essere comunicata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

p. Il Presidente

Eliseo Secci